

(Codice interno: 374839)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1033 del 17 luglio 2018

Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". DGR n. 819 del 8 giugno 2018.

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si procede ad approvare lo schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi in materia di politiche sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". DGR n. 819 del 8 giugno 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha dettato prime disposizioni regionali in tema di riordino delle funzioni provinciali, disponendo che, nelle more dell'adozione di successivi provvedimenti legislativi in materia, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni loro conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, le funzioni in materia di politiche sociali, sono: a) assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale; b) trasporto scolastico degli alunni con disabilità; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre.

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", la quale, agli articoli 1-6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio e complesso progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla LR n. 19/2015.

L'art. 2 della LR n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:

- a. predisposizione di uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore;
- b. adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo connesso all'esercizio delle funzioni riallocate alla Regione in ottica di efficientamento.

Più di recente, è intervenuta la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018", che ha operato il riordino normativo in vari settori, in particolare in materia di politiche sociali (art. 46), in conformità alla riallocazione delle funzioni ex provinciali in capo alla Regione, rappresentando il primo passaggio procedurale previsto dall'art. 2 della LR n. 30/2016.

Per adempiere al secondo adempimento procedurale necessario per addivenire all'effettivo avvio della gestione regionale delle funzioni in questione, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 819 del 8 giugno 2018 di riorganizzazione diretta a definire le concrete modalità per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

La deliberazione citata ha preso atto dell'attuale distribuzione presso le Province e la Città metropolitana di Venezia del personale regionale indicato all'Allegato A dello stesso provvedimento che è assegnato a far data dal 1 agosto 2018 alle Aziende ULSS, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale.

La deliberazione citata ha inoltre disposto l'approvazione e applicazione, in via sperimentale, del modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, demandando a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi.

Trattasi, come già ricordato, delle seguenti funzioni:

a. Assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale

La funzione riguarda gli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti.

b. Trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap

La funzione riguarda il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

c. Interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre

La funzione riguarda gli interventi socio-assistenziali erogati a favore di minori riconosciuti dalla sola madre che sono in condizioni provvisorie o permanenti di disagio o precarietà socio-economica, familiare, sociale, psicologica, scolastica e formativa.

A riguardo, la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018" ha indicato la priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità.

L'obiettivo del nuovo modello organizzativo è riconducibile alla creazione di una modalità omogenea di gestione dei servizi che garantisca una loro maggiore efficienza ed efficacia, la continuità dell'assistenza secondo uno *standard* uniforme, da perseguire gradualmente, pur salvaguardando le specificità territoriali e il contenimento e la sostenibilità dei costi.

A tal riguardo, confermando che le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate sono a carico esclusivo della Regione, con il presente provvedimento si provvede ad assegnare a ciascuna azienda ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia le risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni delegate. Tale trasferimento avviene per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.

Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate le aziende ULSS provvedono direttamente alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentrano nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto, procedendo in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui all'Allegato A della DGR n. 819 del 2018 all'uopo assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", presso le medesime aziende.

Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, le aziende ULSS possono valutare l'opportunità di procedere con modalità operative accentrate in capo al personale regionale assegnato, ai sensi della norma richiamata, presso una o più aziende e in possesso delle necessarie competenze.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 46, co. 5 della LR n. 45/2017, si provvede nell'ambito dello stanziamento di euro 11.000.000,00 previsto sul bilancio regionale per l'esercizio 2018. In particolare, relativamente alla fase regionale, periodo 1° agosto 2018 - 31 dicembre 2018, cosiccome previsto al predetto art. 46, co. 5, l'importo massimo degli oneri, quantificati in euro 4.000.000,00, trova copertura finanziaria per euro 3.500.000,00 sul capitolo 103613 "Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)" e per euro 500.000,00 sul capitolo 103614 "Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)" del Bilancio di previsione 2018-2020. Per l'esercizio finanziario 2019, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 del Bilancio di previsione 2018-2020, di cui euro 5.707.000,00 relativi all'anno scolastico 2018 - 2019 (periodo gennaio-luglio 2019). Per l'esercizio finanziario 2020, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 del Bilancio di previsione 2018-2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 30, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTI gli articoli da 1 a 5 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTO l'articolo 46 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i. "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il parere favorevole espresso dall'Osservatorio e dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali nella seduta congiunta del 22 maggio 2018;

VISTA la DGR n. 819 del 2018;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi, relativi alle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, come da **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma delle convenzioni tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia per la gestione dei servizi di cui al punto 2 e indicati in premessa;
4. di approvare il riparto delle risorse alle Aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia per la gestione dei servizi di cui al precedente punto 2, riferiti all'anno scolastico 2018/2019, come da **Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, rinviando a ulteriori provvedimenti il riparto relativo alle annualità successive;
5. di determinare in € 4.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria per euro 3.500.000,00 sul capitolo 103613 "Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)" e per euro 500.000,00 sul capitolo 103614 "Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)" del Bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018;
6. di determinare, per l'esercizio finanziario 2019, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 che troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 "Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)" e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 "Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)" del Bilancio di previsione 2018-2020, di cui euro 5.707.000,00 relativi all'anno scolastico 2018 - 2019 (periodo gennaio-luglio 2019);
7. di determinare, per l'esercizio finanziario 2020, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 che troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 "Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)" e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 "Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)" del Bilancio di previsione 2018-2020;
8. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione alle aziende ULSS degli importi di cui al presente provvedimento;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'impegno a favore dell'Azienda Zero delle somme di cui all'**Allegato B**;

10. di precisare che i costi del personale regionale di cui all'Allegato A della DGR n. 819 del 2018 assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, trova copertura negli appositi stanziamenti previsti per il personale dipendente della Regione sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 e successivi;
11. di demandare alla Direzione regionale Servizi Sociali l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
12. di dare atto che la spesa per la quale si prevedono gli impegni di spesa di cui al precedente punti 5 e 6 non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011, n. 1 e non riveste natura di debito commerciale
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
14. di disporre che il trasferimento delle risorse finanziarie, avvenga per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1033 del 17 luglio 2018

pag. 1 di 4

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 819 DEL 8 GIUGNO 2018

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella persona di _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, a quant'infra autorizzato in esecuzione della DGR n. _____ del _____;

E

Azienda ULSS ____ con sede in _____, codice fiscale _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Azienda ULSS;

Premesso che:

- la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ha disposto che le Province, ai sensi dell'articolo 131, "promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre. Sono compresi in tali interventi i servizi *per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale*" e, ai sensi dell'articolo 138, "esercitano i compiti e le funzioni in materia di servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio";
- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", tenuto conto di quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (riforma Delrio), ha aggiornato il quadro delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Venezia, disponendo che le stesse continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione;
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017", all'articolo 1 del Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia", ha disposto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia sociale già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, come specificato all'Allegato A della legge;
- la DGR n. 949 del 23 giugno 2017, in applicazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 30 del 2016, ha dato atto che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre e dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore, rientranti nella materia del sociale riallocata in capo alla Regione, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e i provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale;
- la stessa DGR n. 949 del 2017 ha, inoltre, disposto l'autorizzazione all'indizione della gara mediante procedura aperta per l'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito, residenti nel territorio della Regione del Veneto, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, e la scuola secondaria di I e II grado e ha incaricato, per l'espletamento della procedura l'Unità Organizzativa Acquisti



f77d20da



ALLEGATO A DGR nr. 1033 del 17 luglio 2018

pag. 2 di 4

- Centralizzati SSR-CRAV in ragione delle funzioni alla stessa attribuite di Centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 9 del DL 24/4/2014, n. 66 convertito dalla legge 23/6/2014, n. 89, di cui alla DGR n. 1309 del 16 agosto 2016, istituita nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
- con Decreto n. 6 del 28 febbraio 2018 il Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV, ha avviato la procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza integrativa scolastica a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito per l'anno scolastico 2018/19, rinnovabile per l'anno scolastico 2019/2020;
 - la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018", all'art. 46, ha disposto il riordino della normativa regionale del settore delle politiche sociali contenute nella legge regionale n. 11 del 2001, ed ha riallocato tali funzioni in capo alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018;
 - la DGR n. 819 del 8 giugno 2018 ha:
 - approvato il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali, prevedendo la delega delle medesime funzioni alle aziende ULSS sul cui territorio insiste il Comune Capoluogo di Provincia, trattasi di: a) assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, compresi i servizi di integrazioni di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione, nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti; b) trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità;
 - assegnato alle aziende ULSS, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il personale regionale distaccato presso le Province e Città metropolitana di Venezia, come da Allegato A allo provvedimento citato a far data dal 1° agosto 2018;
 - il modello organizzativo di cui alla predetta DGR n. 819 del 2018 risponde ai seguenti obiettivi:
 - assicurare il mantenimento di una presenza decentrata sul territorio regionale dei punti di riferimento per gli utenti e per le istituzioni coinvolte nell'erogazione degli interventi afferenti alle funzioni citate, in particolare per le direzioni scolastiche;
 - facilitare ottimizzazioni e sinergie nella più ampia programmazione e operatività dei servizi sociali e socio-sanitari in atto nei sette territori provinciali;
 - perseguire il graduale e coordinato allineamento dei livelli di intervento afferenti alle medesime funzioni ad uno standard uniforme sull'intero territorio regionale.

SI CONVIENE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, in attuazione della legge regionale n. 45 del 2017 e della DGR n. 819 del 2018, regola i rapporti tra Regione del Veneto e Azienda ULSS _____ (di seguito Azienda ULSS), relativi all'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di: a) assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, compresi i servizi di integrazioni di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti; b) trasporto scolastico degli alunni/studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità.

2. Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate, l'Azienda ULSS provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e procede in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui alla DGR n. 819 del 2018.



f77d20da



Articolo 2 – Impegni dell’Azienda ULSS

1. Per la funzione relativa all’assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione, nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti, l’Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:

- espletamento delle formalità necessarie all’accoglimento delle richieste di assistenza scolastica integrativa;
- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
- coordinamento e monitoraggio dell’attività educativa-didattica di supporto all’allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale da svolgere in collaborazione con la scuola e la famiglia secondo il progetto individualizzato definito dalle apposite Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (UVMD), anche in collaborazione con le competenti istituzioni scolastiche regionali operanti in ciascun territorio provinciale;
- quantificazione del monte ore annuale complessivo e ripartizione per ciascun alunno/studente sulla base del progetto individualizzato, sia nella fase che precede l’avvio dell’anno scolastico, sia per i nuovi casi in corso d’anno nei limiti del monte ore complessivo definito per ciascun lotto specifico per Provincia;
- autorizzazioni alla frequenza in istituti specializzati a livello residenziale e semiresidenziale, previa valutazione UVMD;
- produzione e riadattamento testi per ciechi e ipovedenti;
- collaborazione con le competenti istituzioni scolastiche regionali operanti in ciascun territorio provinciale per la gestione del servizio di assistenza integrativa scolastica a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale;
- intrattenere rapporti con gli assistiti e le loro famiglie, fornendo le informazioni necessarie;
- ogni altra attività necessaria a garantire l’erogazione del servizio.

2. Per la funzione relativa agli interventi di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, l’Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:

- espletamento formalità necessarie per l’accoglimento delle richieste di trasporto scolastico;
- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
- intrattenere rapporti con gli assistiti e le loro famiglie, fornendo le informazioni necessarie;
- ogni altra attività necessaria a garantire l’erogazione del servizio.

3. Per la funzione relativa agli interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità, l’Azienda ULSS avrà i seguenti compiti:

- ricevimento delle richieste di intervento da parte dei soggetti titolari;
- valutazione della singola situazione e definizione di progetto straordinario e temporaneo di inserimento del minore interessato in struttura protetta in appoggio alla famiglia;
- collaborazione con i Comuni per gli aspetti organizzativi e/o gestionali dei servizi di accoglienza.
- ogni altra attività necessaria a garantire l’erogazione del servizio.

4. Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, l’Azienda ULSS può valutare congiuntamente con altre aziende ULSS l’opportunità di procedere con modalità operative accentrate.

Articolo 3 – Impegni della Regione

1. La Regione del Veneto mette a disposizione il proprio personale dipendente già distaccato presso la Provincia di _____, come da elenco allegato alla DGR n. 819 del 2018, mediante assegnazione dello stesso, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, all’Azienda ULSS, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale. L’Azienda ULSS ha la possibilità di utilizzare il predetto personale regionale distaccato, una volta assolte le incombenze prioritarie afferenti l’oggetto della presente convenzione,



f77d20da



ALLEGATO A DGR nr. 1033 del 17 luglio 2018

pag. 4 di 4

anche per lo svolgimento di altre attività aziendali, considerata l'attinenza delle stesse alle funzioni regionali.

2. La Regione del Veneto provvede ad attribuire all'Azienda ULSS le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni oggetto della presente convenzione e provvede al trasferimento delle medesime risorse, per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.

Articolo 4 – Monitoraggio della convenzione

1. L'attuazione della presente convenzione viene monitorata nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio delle funzioni delegate costituito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 83 del 9 luglio 2018.

Articolo 5 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori tre anni.

Articolo 7 - Foro competente

1. Foro competente a giudicare tutte le controversie che possono insorgere fra le parti nell'applicazione delle presente convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà quello di Venezia.

Articolo 8 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 10 - Trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali relativi alle funzioni di cui all'articolo 1, è l'Azienda ULSS _____;
2. Responsabile del trattamento dei dati personali relativi alle funzioni di cui all'articolo 1, è l'Azienda ULSS _____;
3. Sulla base del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR), si conviene che l'Azienda ULSS tratta i dati personali relativi agli utenti in carico, nel rispetto della normativa in vigore.

Articolo 11 - Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 con oneri a carico della parte che lo richiede.

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Li _____

Li _____

Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Servizi Sociali

Azienda ULSS
Il Direttore generale



f77d20da





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1033 del 17 luglio 2018

pag. 1 di 1

Riparto complessivo funzioni non fondamentali (disabili sensoriali, trasporto e minori) A.S. 2018-2019

| Aziende ULSS | anno scolastico 2018/2019 | settembre/dicembre 2018 | gennaio/luglio 2019 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Azienda ULSS 1 Dolomiti | 282.690,00 | 116.080,00 | 166.610,00 |
| Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana | 1.494.670,00 | 616.570,00 | 878.100,00 |
| Azienda ULSS 3 Serenissima | 1.885.510,00 | 777.880,00 | 1.107.630,00 |
| Azienda ULSS 5 Polesana | 499.330,00 | 205.750,00 | 293.580,00 |
| Azienda ULSS 6 Euganea | 1.626.180,00 | 670.400,00 | 955.780,00 |
| Azienda ULSS 8 Berica | 1.281.490,00 | 527.320,00 | 754.170,00 |
| Azienda ULSS 9 Scaligera | 2.637.130,00 | 1.086.000,00 | 1.551.130,00 |
| Totali | 9.707.000,00 | 4.000.000,00 | 5.707.000,00 |



97494e0c

